

Summary nota Miur prot. 160 del 4 settembre 2009.

La nota “Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa nella prospettiva dell’accreditamento dei corsi di studio” si articola in quattro parti:

- considerazioni del ministro sui risultati della riforma di autonomia a dieci anni dal suo avvio (paragrafi 1- 15);
- un allegato dove sono indicate le misure di modifica a breve del D.M. n. 544/270 e quelle che saranno oggetto di interventi successivi (paragrafi 16-58);
- un sub allegato (relativo alle misure indicate al paragrafo 26);
- una tabella finale.

Nei paragrafi 1-15 le considerazioni sviluppate dal Ministro richiamano da un lato gli obiettivi prospettati all’avvio del processo di autonomia didattica (D.M 509/2001), passando poi ad esaminare i risultati conseguiti nell’arco di un decennio, a fronte di un’offerta formativa attuata all’insegna della proliferazione delle sedi, dei corsi, dei curricula e degli insegnamenti i principali indicatori di efficacia: tasso di passaggio, tasso di abbandono, mobilità interregionale e internazionale, tasso di conclusione degli studi nei tempi previsti, tasso di passaggio alla laurea magistrale non sono positivi, come osservato da ultimo dal IX Rapporto del CNVSU sullo stato del sistema. Nel contempo si è potuto assistere all’aumento del numero dei docenti di ruolo e di quelli a contratto con il conseguente incremento della spesa complessiva del sistema universitario nazionale.

La necessità di corrispondere agli indirizzi governativi di contenimento della spesa pubblica, stante la riduzione del fondo di finanziamento ordinario attuato con il D.L 122/2008, e gli impegni assunti a partire dalla dichiarazione di Bologna nell’ambito della convergenza dei sistemi di istruzione dei paesi europei per l’assicurazione di qualità del sistema formativo universitario del paese, motivano gli obiettivi oggetto della nota del Ministro:

- a) indurre gli atenei a determinare un offerta formativa effettivamente sostenibile in termini di risorse umane, finanziarie e di spazi tramite la definizione di più adeguati parametri quantitativi;
- b) eliminare gli ostacoli organizzativi e formali alla libera circolazione degli studenti (mobilità interna ed esterna);
- c) assicurare che l’offerta formativa erogata dagli atenei sia qualificata.

Il conseguimento degli obiettivi prospettati verrà attuato attraverso le misure indicate dall’allegato al documento ministeriale:

per l’obiettivo A) offerta formativa sostenibile

attraverso una modifica del D.M. 544/2007 (ai sensi di quanto previsto in tema di requisiti per l’attivazione dei corsi dall’art. 9, c. 2, del D.M. 270/2004) diretta ad affrontare le *criticità di contenuto* (modalità di applicazione e calcolo dei requisiti necessari) e *di metodo* (l’approccio generale con il quale sono stati definiti i requisiti minimi/necessari) che non consentono una effettiva razionalizzazione dell’offerta formativa da parte delle università. Si tratta di rendere più incisivo con misure da adottarsi a breve l’impianto dei requisiti necessari, correggendolo in cinque punti prevedendo: a) l’eliminazione degli sconti previsti nel computo dei docenti necessari (paragrafo 26 e sub allegato); b) l’eliminazione dei piani di raggiungimento (paragrafi 27-28); c) l’eliminazione del computo delle procedure di valutazione comparativa in atto (paragrafo 29); d) la ridefinizione delle numerosità minime degli immatricolati con numeri più elevati fatte salve le situazioni

specifiche e i corsi a programmazione nazionale (paragrafi 30-31; d) la ridefinizione dei criteri e requisiti di differenziazione dei CFU per l'articolazione dei corsi in curricula e per l'attivazione dei corsi interclasse (32-36); e) la ridefinizione del grado di copertura dei settori scientifico disciplinari per i soli settori di base e caratterizzanti da aumentarsi inizialmente al 60% per raggiungere entro l'a.a. 2013/2014 il 70% (paragrafo 37).

Con riguardo alle criticità di metodo le innovazioni proposte sono volte da un lato a rafforzare l'attuale sistema dei requisiti necessari ritenuto non sufficiente ad individuare in modo adeguato il livello di offerta formativa effettivamente sostenibile da parte degli atenei, dall'altro a contrastare la proliferazione e frammentazione degli insegnamenti. Le misure proposte incidono: a) sulla individuazione della quantità massima di didattica assistita (attività formative erogata direttamente dai docenti). A tal fine sarà richiesto al CNVSU di individuare il numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun ateneo (numero convenzionalmente definito come somma dell'attività didattica dei docenti di ruolo e di una quota non superiore al 20% dell'attività didattica complementare svolta attraverso contratti esterni, affidamenti o supplenze, a titolo oneroso o gratuito) (paragrafi 42-45); b) adozione di un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.M. 270/2004, che preveda che gli insegnamenti erogabili nei corsi di studio siano organizzati in modo tale che ciascuno di essi (ovvero a ciascun modulo coordinato), corrispondano non meno di 6 CFU (paragrafo 46-47).

I requisiti indicati ai paragrafi 44, 45 e 47 saranno verificati ex ante da parte dei Nuclei ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F ed ex post dal Ministero ai fini della ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 57. Con riferimento agli standard indicati al paragrafo 45 (quantità massima di didattica assistita) sarà prevista la penalizzazione finanziaria delle situazioni di sottoutilizzazione dei docenti di ruolo.

per l'obiettivo B) ostacoli organizzativi e formali alla mobilità degli studenti

nel lungo periodo l'obiettivo, come indicato nelle *Linee guida del Governo*, richiede di rivedere le politiche sul diritto allo studio e di potenziare le risorse destinate alla residenzialità studentesca. Nel breve, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 17, c. 95, della L. 127/1997 gli interventi previsti sono diretti a definire parametri comuni di organizzazione delle attività didattiche, che permettano: a) di fissare date omogenee di inizio e fine dell'anno accademico; b) di individuare il rapporto tra ore di aula e crediti differenziato per gruppi di classe di laurea e laurea magistrale, distinto tra le diverse attività formative; c) di individuare il numero di ore d'aula per corso di studio e per anno accademico, sempre differenziato per classi di laurea e laurea magistrale.

Gli interventi previsti per conseguire l'obiettivo b) (paragrafo 51) richiedono la modifica dei DD.MM. 16 marzo 2007 la cui attuazione è prevista a medio termine (acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti).

per l'obiettivo C) erogazione di un'offerta formativa qualificata

gli obiettivi di riformulazione dei requisiti necessari (modifica del D.M. 544/2007) e dei requisiti organizzativi (modifica dei DD.MM. delle classi di laurea e di laurea magistrale) sono strumentali al conseguimento dell'obiettivo di ottenere un miglioramento dell'offerta formativa, sul presupposto che un'offerta formativa qualificata è tale se è in primo luogo sostenibile, al tempo stesso l'assicurazione di qualità richiede ulteriori interventi da realizzare con strumenti normativi e con strumenti finanziari. Gli interventi normativi previsti riguardano: a) la modifica della Legge 370/1999 al fine di rafforzare l'efficacia della valutazione dei nuclei intervenendo sulla loro composizione che dovrà essere prevalentemente di membri esterni all'ateneo; b) la determinazione

di un limite di 30 CFU riconoscibili come attività extrauniversitarie che richiede la modifica dell'art. 2, c. 147, del DL. 262/2006) (paragrafo 56). Quanto agli interventi finanziari che incideranno sulla ripartizione del FFO saranno previste: a) la verifica ex post da parte del Ministero del possesso dei requisiti necessari di cui all'obiettivo A); b) la penalizzazione delle università con basso numero di immatricolazioni e bassa utilizzazione dei docenti di ruolo; c) la incentivazione premiale per quelle università che conseguiranno un grado di razionalizzazione dell'offerta più elevato rispetto ai nuovi livelli minimi/massimi che saranno previsti e contestualmente contrarranno il numero medio degli esami sotto il livello previsto dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007 (paragrafo 57).

Altre indicazioni generali

Gli interventi indicati ai paragrafi 26-38, 44-45 e 57 trovano applicazione inizialmente solo per le università statali. Gli interventi previsti ai paragrafi 47, 52 e 56 che incidono sulla organizzazione delle attività didattiche degli studenti troveranno applicazione per l'intero sistema universitario.

Le università sono invitate a programmare l'offerta formativa per l'a.a. 2010/2011 tenendo presenti gli interventi previsti all'obiettivo A).

Le università sono invitate inoltre ad elaborare una programmazione strategica mirata al conseguimento della qualificazione dell'offerta formativa, anche in vista della programmazione relativa al triennio 2010-2012.

Viene anticipato che agli "ulteriori interventi" farà seguito a breve l'emanazione da parte del Ministro di direttive sui requisiti e caratteristiche delle sedi decentrate anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, c. 1, lettera c), L. 180/2009.

Ricadute operative

Ogni ateneo dovrà attraverso le proprie strutture di governo e didattiche valutare l'impatto operativo delle misure previste, nello specifico quelle relative all'obiettivo A), oggetto dei paragrafi e del sub allegato (paragrafo 26). In linea generale se gli interventi previsti dovranno effettivamente incidere sulla programmazione didattica dell'a.a. 2010/2010, le modifiche al D.M. 544/2007 dovranno essere apportate in tempo utile a permettere tutte le operazioni per l'attivazione dei corsi di studio nella banca dati dell'Off.f., considerato che potranno rendersi necessarie modifiche sia degli ordinamenti didattici che dei regolamenti didattici dei corsi di studio, al fine del rispetto dei nuovi requisiti necessari in materia di docenti, numerosità minima di studenti immatricolati, differenziazione tra curricula, copertura dei settori di base e caratterizzanti.